

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6431 del 31/12/2020
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta:ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art.184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 c. 8 del D.Lgs. n.1 52/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 D.Lgs. n.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di MISANO ADRIATICO , VIA CELLA RAIBANO, 13. RINNOVO con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n.63 del 26.04.2010 e s.m. REVOCA del Provvedimento della Provincia di Rimini n.39 del 21.10.2013.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6609 del 31/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: **ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art.184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 c. 8 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 D.Lgs. n.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di **MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13.**

RINNOVO con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n.63 del 26.04.2010 e s.m. REVOCA del Provvedimento della Provincia di Rimini n.39 del 21.10.2013.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.116 del 03.09.2020;
- l'art.184-quater del D.Lgs. n.152/2006, che regola l'utilizzo dei materiali di dragaggio;
- D.M. 173 del 15.07.2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";
- il D.M. n.69 del 28.03.2018, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- Circolare del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.
- l'art.198 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art.183 c. 1 lett. b-ter dello stesso Decreto, da ultimo modificato dal D.Lgs. n.116 del 03.09.2020), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- l'art.124 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art.125 del D.Lgs. n.152/2006, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art.113 del D.Lgs. n. 152/2006, che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la D.G.R. Emilia-Romagna n.1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";

- la D.G.R. Emilia-Romagna n.2236 del 28/12/2009, che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art 272 co. 2 del D.Lgs. n.152/2006;
- la L. n.447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

## **VISTI**

- la L. n.56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. n.132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

**RICHIAMATE** le seguenti Autorizzazioni rilasciate alla Ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO n.13:

- l'Autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 D.Lgs. n.152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995, emessa con Provvedimento della Provincia di Rimini n.63 del 26.04.2010, così come modificato con Provvedimenti di ARPAE n.6874 del 21.12.2017 e n.1881 del 12.04.2019, ed avente scadenza il 31.12.2020, ai sensi dell'art.208 c. 12 del D.Lgs. n.152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi degli artt.269 c. 8 e 281 c.3 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n.39 del 21.10.2013, avente scadenza il 20.10.2028;

#### **VISTI**

- l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione soprarichiamata, presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL in data 21.10.2019;
- la nota pervenuta il 22.11.2019, con la quale, pur mancante degli elaborati, la ditta ha integrato la suddetta istanza mediante alcune modifiche, per le quali è stata presentata istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) alla competente Regione Emilia-Romagna;
- la Determina del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n.3327 del 27 febbraio 2020, pervenuta al Servizio scrivente in data 06.04.2020, con la quale si è escluso il progetto da ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni;
- la nota prot. n.181052 del 25.11.2019, con la quale il procedimento ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 è stato sospeso una prima volta fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale sopra richiamata;
- la successiva nota prot. n.53320 del 09.04.2020, con la quale il procedimento è stato ulteriormente sospeso fino al 15.05.2020, ai sensi dell'art.103 del D.L. n.18 del 17.03.2020 (per emergenza Covid-19), è stato dato avvio al procedimento in oggetto alla data del 16.05.2020, ed al contempo, in considerazione della mancanza di elaborati da allegare all'istanza del 22.11.2019, il SAC ha richiesto all'interessato l'inoltro della

documentazione, comunicando la sospensione dei termini previsti dall'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, fino all'inoltro delle integrazioni richieste;

- integrazione fatta pervenire il 27.06.2020, finalizzata al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione suddetta, volte a ricomprendere anche:
  - l'operazione R12;
  - l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006, già autorizzate con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 39 del 21.10.2013;

#### **CONSIDERATO** che

- l'impianto è situato in un'area ricadente nel foglio 4, particelle 51, 52, 53, 54, 56, 61, 62 e 281 (in parte) del catasto terreni del Comune di MISANO ADRIATICO;
- L'area occupa una superficie di circa 23.000 m<sup>2</sup> così distribuita:
  - 335 m<sup>2</sup> ca. (sup.impermeabilizzata), dedicata allo stoccaggio di rifiuti contenenti miscele bituminose e del granulato di conglomerato bituminoso;
  - 21.200 m<sup>2</sup> ca. (sup. in stabilizzato), destinata allo stoccaggio dei rifiuti in cumuli o in cassoni, al transito e manovre dei mezzi d'opera, agli impianti di trattamento;
  - 150 m<sup>2</sup> ca. (sup. coperta), occupata da box prefabbricati adibiti ad uffici e servizi;
  - 2.000 m<sup>2</sup> ca. (sup. destinata a verde/alberature), lungo i confini dell'impianto.
- l'attività di gestione rifiuti consiste, allo stato di fatto, nella messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi che derivano principalmente da cantieri edili (costruzione/demolizione), attività di manutenzioni e pulizia delle spiagge sul litorale, opere di scavo, cantieri di bonifica, manutenzioni idraulico forestali, pulizia spazzamento e manutenzioni di piazzali industriali e strade, industrie ceramiche e altri impianti produttivi in cui sono presenti processi termici (centrali a biomassa, fonderie etc), impianti di stoccaggio e/o trattamento rifiuti, industrie di lavorazione metalli, industrie minerarie, industria di produzione rivestimenti, attività di potatura (solo per il 200201 e 200138) rifiuti da calamità naturali, attraverso il trattamento fisico/meccanico dei rifiuti stessi per la produzione di EoW (selezione, vagliatura e/o frantumazione, eventuale deferrizzazione) costituiti da aggregati di recupero di varie granulometrie e con diverse possibile destinazioni di utilizzo;
- nello stato di progetto la ditta intende introdurre l'operazione R12 al fine di gestire le lavorazioni in maniera più efficace in termini di recupero, incrementando a 200.000 ton/anno il quantitativo di rifiuti trattabili su base annua;
- l'impianto è autorizzato allo scarico nel fosso Raibano di acque meteoriche di dilavamento del piazzale, ed è attrezzato con un sistema di trattamento che gestisce fino a 70 l/s, mentre

- la restante quota di portata viene laminata in una vasca / sedimentatore del volume di 64 m<sup>3</sup>, per poi essere reimpressa negli impianti di trattamento. La portata di 70 l/s viene ripartita su due impianti costituiti, a loro volta, da 2 vasche del volume di 35 m<sup>3</sup> ciascuna;
- nella rete di raccolta, prima dello scarico, confluiscono anche le acque provenienti dall'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da miscele bituminose (EER 170302), estesa per 85 m<sup>2</sup>, impermeabilizzata con platea in cls, dotata di un impianto di trattamento dedicato di separazione oli (disoleatore statico) e sedimentazione e lo scarico delle acque provenienti dall'area di rifornimento carburante con pavimentazione in c.a., caditoia di raccolta delle acque di dilavamento, dotata di un impianto di trattamento dedicato di separazione oli (disoleatore statico);
  - viene garantita la possibilità di campionamento degli scarichi parziali derivante dalle aree suddette;
  - l'impianto, al fine di limitare le emissioni di polveri, utilizza un sistema di umidificazione del materiale polverulento/cumuli costituito da una rete di distribuzione idrica mediante irrigatori fissi e mobili;

**VISTO** che, con nota prot. n.88464 del 19.06.2020, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.9/2020 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di MISANO ADRIATICO, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Consorzio di Bonifica della Romagna, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

**DATO ATTO** che la Conferenza n.9/2020, riunitasi il 23.07.2020 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A1", ha deciso di rinviare ad una seduta successiva la valutazione dell'istanza, ha ritenuto necessario l'inoltro di documentazione integrativa e ha rammentato alla ditta di inviare della documentazione necessaria ai fini della variante all'Autorizzazione/Concessione di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna, e di fornire informazioni circa eventuali interventi edilizi, non ricompresi nell'istanza in oggetto, ma comunque soggetti a titolo edilizio di competenza comunale;

**VISTO** che le integrazioni ritenute necessarie dalla Conferenza di Servizi n.9 sono state richieste con nota del SAC prot. n.112466 del 04.08.2020 e che la ditta, con nota fatta pervenire il 28.08.2020, ha richiesto una proroga di 30 gg per l'inoltro della documentazione integrativa, fatta poi pervenire il 05.10.2020;

**VISTO** che, con nota prot. n.145994 del 09.10.2020, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.13/2020 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di MISANO ADRIATICO, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Consorzio di Bonifica della Romagna, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

**DATO ATTO** che la Conferenza n.13/2020, riunitasi il 29.10.2020 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato A2**, ha ammesso l'inoltro di chiarimenti precisamente individuati, da parte dell'interessato e, fatta salva la valutazione positiva degli stessi da parte di ARPAE e del Comune di Misano Adriatico, ha espresso parere positivo all'istanza di rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE, Comune di Misano Adriatico e AUSL; al contempo ha rammentato alla ditta di dare riscontro a tutti i membri della Conferenza circa lo stato di attuazione di quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

#### **VISTO**

- che la documentazione integrativa, richiesta dalla Conferenza formulata con nota del 04.11.2020, è stata trasmessa dall'interessato il 30.11.2020 e il 29.12.2020, e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e, nel merito, il Comune di Misano Adriatico non ha fatto pervenire nessuna nota ostativa;
- che la documentazione da trasmettere al Consorzio di Bonifica della Romagna è stata effettivamente inviata dall'interessato il 02.12.2020;

**VISTA** l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le Autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- ai sensi del comma 3-bis, le autorità competenti al rilascio delle Autorizzazioni di cui al comma 3, comunicano ad ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, e che, ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi Provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

**VISTO** il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

**RICHIAMATE** le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020, per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

**VISTA** la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

**DATO ATTO** che la ditta, nella propria Relazione Tecnica, acquisita da ultimo il 05.10.2020, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso alcuna osservazione in merito;

**VISTO** che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, commi 2. e 3., di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- i. rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, disciplinati dal D.M. n.69 del 28.03.2018, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- ii. rifiuti costituiti da materiali di dragaggio regolamentati dall'art.184-quater del D.Lgs. n.152/2006;
- iii. rifiuti il cui processo di recupero è previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998, con modifiche parziali di più di un aspetto (punto 7 di cui alla tabella 4.3 delle linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020);

**RITENUTO**, con riferimento ai rifiuti di cui alla precedente lettera iii., che nell'elaborato *“Relazione tecnica in riferimento all'applicazione dei contenuti del comma 3, dell'art. 184-ter del d. lgs 152/2006 e smi al processo produttivo della Società Eco Frantumazioni srl, via Cella Raibano 13 in Comune di MISANO ADRIATICO (RN)”* siano stati individuati gli elementi essenziali atti garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art.6 par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell'art.184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, riguardo ai criteri da adottarsi nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1:

- per i rifiuti di cui alla lettera i), i criteri sono individuati da D.M. n.69 del 28.03.2018
- per i rifiuti di cui alla lettera ii), i criteri sono individuati all'art.184 ter del D.Lgs. n.152/2006;
- per i rifiuti di cui alla lettera iii), l'istruttoria svolta ha individuato i criteri dettagliati in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, riportati negli Allegati C1 e seguenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

**VISTO** che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	<b>ELABORATI</b>	<b>data</b>	<b>scala</b>
1	Relazione tecnica, rev. 03 ottobre 2020	30.11.2020	/
2	Relazione tecnica in riferimento all'applicazione dei contenuti del comma 2, dell'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e smi al processo produttivo della società Ecofrantumazioni srl, via Cella Raibano 13 in comune di Misano Adriatico (RN)	05.10.2020	/
3	Relazione tecnica in riferimento all'applicazione dei contenuti del comma 3, dell'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e smi al processo produttivo della società Ecofrantumazioni srl, via Cella Raibano 13 in comune di Misano Adriatico (RN)	05.10.2020	/
4	Tavola scarichi idrici. Rev1	30.11.2020	varie
5	Valutazione di impatto acustico Rev01	30.11.2020	/
6	Tavola 1. "Planimetria dell'impianto" Rev05	29.12.2020	1:500
7	Allegato "Matrice di correlazione codici EER-EOW"	29.12.2020	/
8	Allegato 3. Rev02	30.11.2020	/
9	DOP 04_4 e DOP 05_4 riviste	29.12.2020	/
10	nota prot. n. 142274 del 05.10.2020	30.11.2020	/
11	nota prot. n. 173329 del 30.11.2020	30.11.2020	/
12	note prot. n. 188939, n. 188944 del 29.12.2020	29.12.2020	/

**ACQUISITI** agli atti:

- la nota PG/2020/189447 del 30.12.2020 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n.16776 del 22.07.2020, con la quale il Comune di MISANO ADRIATICO ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico/edilizia dello stabilimento;
- la nota non ostativa, prot. n.9934 del 25.06.2020, della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n.7102 del 29.06.2020, ribadita con nota prot. n.11980 del 13.10.2020, con la quale il Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco ha comunicato che agli atti del Comando risulta attività soggetta al controllo dei VVFF rientrante nella categoria 13.1.A (distributori di carburanti liquidi P.I. >60°C tramite contenitori < 9 mc);
- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, che alla data 29.12.2020 riporta la società ECO-FRANTUMAZIONI SRL in fase di "aggiornamento in corso";

**PRESO ATTO** che la ditta richiedente l'Autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 1380,00;

**RITENUTO**, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo dell'Autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento e, al contempo, di revocare il Provvedimento della Provincia di Rimini n.39 del 21.10.2013 al fine di facilitare le operazioni di controllo;

**SENTITO** il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

**RICHIAMATI** gli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

### **DISPONE**

1. di RINNOVARE l'Autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, a far data dal 01.01.2021, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, rilasciata alla ditta **ECO-FRANTUMAZIONI SRL** avente sede legale e sede dell'impianto in comune di **MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13**, su un'area ricadente al foglio 4, particelle 51, 52, 53, 54, 56, 61, 62 e 281 (in parte) del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale Autorizzazione sostituisce e ricomprende:
  - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di End of Waste ex art.184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006 - competenza di ARPAE;
  - Autorizzazione ex art.124 D.Lgs. n.152/2006 allo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne nel canale di scolo consorziale Raibano, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est, 4871425 Nord e 2331095 Est; - competenza di ARPAE;
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 c. 8 del D.Lgs. n.152/2006 - competenza di ARPAE;
  - Comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n.447/1995 - competenza comunale;
2. che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. n.1991/2003, per un importo di € **2.400.000,00** (ottenuto dal prodotto del quantitativo di rifiuti (t/a) avviato alle operazioni R13, R12 e R5, e l'importo di € 12,00), avente ARPAE quale beneficiario, durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	<b>ELABORATI</b>	<b>data</b>	<b>scala</b>
1	Relazione tecnica, rev. 03 ottobre 2020	30.11.2020	/
2	Relazione tecnica in riferimento all'applicazione dei contenuti del comma 2, dell'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e smi al processo produttivo della società Ecofrantumazioni srl, via Cella Raibano 13 in comune di Misano Adriatico (RN)	05.10.2020	/
3	Relazione tecnica in riferimento all'applicazione dei contenuti del comma 3, dell'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e smi al processo produttivo della società Ecofrantumazioni srl, via Cella Raibano 13 in comune di Misano Adriatico (RN)	05.10.2020	/
4	Tavola scarichi idrici. Rev1	30.11.2020	varie
5	Valutazione di impatto acustico Rev01	30.11.2020	/
6	Tavola 1. "Planimetria dell'impianto" Rev05	29.12.2020	1:500
7	Allegato "Matrice di correlazione codici EER-EOW"	29.12.2020	/
8	Allegato 3. Rev02	30.11.2020	/
9	DOP 04_4 e DOP 05_4 riviste	29.12.2020	/
10	nota prot. n. 142274 del 05.10.2020	30.11.2020	/
11	nota prot. n. 173329 del 30.11.2020	30.11.2020	/
12	note prot. n. 188939, n. 188944 del 29.12.2020	29.12.2020	/

4. di allegare i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (Conferenza n.9 del 23.07.2020 e Conferenza n.13 del 29.10.2020), come parti integranti e sostanziali al presente Provvedimento, rispettivamente quale **Allegato A1** e **Allegato A2**;
5. di dare atto che le planimetrie dell'impianto che riportano le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché i lotti di materiali prodotti EoW e il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque sono allegate al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di considerare la presente Autorizzazione efficace fino al **31.12.2030**;

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:**

8. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

<b>Codice rifiuto EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni consentite (*)</b>
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	R13 - R12 - R5
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13 - R12 - R5
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	R13 - R12 - R5
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	R13 - R12 - R5
080201	polveri di scarti di rivestimenti	R13 - R12 - R5
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13 - R12 - R5
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R13 - R12 - R5
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13 - R12 - R5
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R13 - R12 - R5
100202	scorie non trattate	R13 - R12 - R5
100903	scorie di fusione	R13 - R12 - R5
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	R13 - R12 - R5
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13 - R12 - R5
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	R13 - R12 - R5
101003	scorie di fusione	R13 - R12 - R5
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	R13 - R12 - R5
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	R13 - R12 - R5
101114	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113	R13 - R12 - R5
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R12 - R5
101203	polveri e particolato	R13 - R12 - R5
101206	stampi di scarto	R13 - R12 - R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 - R12 - R5
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	R13 - R12 - R5
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R12 - R5
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R13 - R12 - R5
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	R13 - R12 - R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R12 - R5
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13 - R12 - R5
120113	rifiuti di saldatura	R13 - R12 - R5

<b>Codice rifiuto EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni consentite (*)</b>
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	R13 - R12 - R5
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R13 - R12 - R5
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13 - R12 - R5
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R12 - R5
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505	R13 - R12 - R5
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 - R12 - R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 - R12 - R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R12 - R5
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R13 - R12 - R5
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R13 - R12 - R5
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	R13 - R12 - R5
190401	rifiuti vetrificati	R13 - R12 - R5
190802	rifiuti da dissabbiamento	R13 - R12 - R5
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R13 - R12 - R5
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R13 - R12 - R5
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13 - R12 - R5
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13 - R12 - R5
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R13 - R12 - R5
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	R13 - R12 - R5
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	R13 - R12 - R5
200202	terra e roccia	R13 - R12 - R5
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12 - R5
200303	residui della pulizia stradale	R13 - R12 - R5
200399 (**)	rifiuti urbani non specificati altrimenti	R13 - R12 - R5
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	R13 - R12
010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13 - R12
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	R13 - R12
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 1706 01 e 170603	R13 - R12
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 - R12
200201	rifiuti biodegradabili	R13 - R12

(\*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

(\*\*) solo se inerti provenienti da territori colpiti da calamità e gestiti in situazione di emergenza sulla base di specifiche norme o ordinanze

9. di ammettere:

9.a. all'operazione di **messa in riserva (R13)**, un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **56.000 tons.**;

9.b. alle operazioni di **recupero (R12 - R5)**, un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **200.000 tons./a**;

10. che l'attività R5 di recupero di sostanze inorganiche possa essere effettuata sia sui rifiuti messi in riserva (R13) sia su rifiuti ottenuti dalle attività di raggruppamento (R12);

**Produzione EoW ai sensi dell'art.184 ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006:**

11. di individuare negli allegati sotto riportati i criteri specifici, in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:

- **allegato C1** - macerie frantumate 0-100 mm dop n° 01\_4
- **allegato C2** - misto riciclato legato a cemento (0 - 31 mm) dop n° 02\_4
- **allegato C2bis** - materiale aggregato drenante (0 - 31 mm) dop n° 02 bis\_4
- **allegato C3** - sabbie per riempimento (0 - 6 mm) dop n° 03\_4
- **allegato C4** - materiale per processi termici - cementifici dop n° 04\_4
- **allegato C5** - materiale per processi termici - fornaci dop n° 05\_4
- **allegato C6** - stabilizzato di macerie 0-40 mm dop n° 06\_4
- **allegato C7** - pietrisco di macerie 31-63 mm dop n° 07\_4
- **allegato C8** - sabbie di frantumazione 0-8 mm dop n° 09\_04
- **allegato C9** - ghiaietto di macerie 10-30 mm dop n° 13\_04
- **allegato C10** - materiale per riempimenti/ricopertura/ingegneria discarica (0 - 63 mm)
- **allegato C11**- sabbie per ripascimento (0-4 mm)

12. che ogni lotto di materiale prodotto EoW sia dichiarato conforme al presente Provvedimento attraverso la **dichiarazione di conformità**, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;

13. che la dichiarazione di cui al punto 12. dovrà essere resa tenendo conto delle indicazioni riportate nell'**Allegato D** - dichiarazione di conformità;

14. che la dichiarazione di cui al punto 12. dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, di materiale prodotto EoW secondo le specifiche di cui agli allegati da C1 a C11, al presente Provvedimento; il produttore conserva per 5 anni, presso l'impianto di

produzione o presso la propria sede legale ovvero in altro luogo preventivamente comunicato ad Arpa, un campione di aggregati riciclati (prelevato per le sole indagini chimiche), ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti; tale obbligo, relativamente agli EoW di cui agli allegati da C1 a C10, decade nel caso in cui la ditta sia registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) oppure in possesso della Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa; per l'EoW *SABBIE PER RIPASCIMENTO* 0-4 mm, il campione è conservato secondo la modalità prescritta nell'allegato C11;

**15.** che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW ai criteri di cui al punto 11.,

15.a deve essere attivo ed operante il sistema di gestione di cui agli Allegati C1 a C11 atto a verificare e garantire quanto di seguito riportato:

- tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto;
- rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
- interventi di revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- formazione del personale;

15.b il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa nella quale saranno documentate le attività di formazione/aggiornamento professionale del personale e saranno evidenziate le eventuali non conformità, nonché le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;

15.c fermo restando l'obbligo di ottemperare, entro 60 giorni, a tutti gli adempimenti inerenti alla gestione degli EoW di cui ai punti precedenti, il sistema di gestione di cui alla lettera precedente deve essere inserito/integrato in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del Certificatore;

**16.** che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, come specificato nel sistema di gestione, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 12;

**Produzione EoW ai sensi art.184 ter comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 (D.M. n.69 del 28.03.2018 - granulato di conglomerato bituminoso):**

17. che, con riferimento alla produzione di “granulato di conglomerato bituminoso”, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
18. che il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall’operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall’art.3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite **dichiarazione di conformità**, secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 1 dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
19. che, relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018, limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, e dal D.M. 05.02.1998, limitatamente alle norme tecniche di cui all’Allegato 5;
20. che, qualora non sussistano le condizioni di cui al punto precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

**Produzione EoW ai sensi art.184 ter comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 (art.184 quater del D.Lgs. n.152/2006 - materiali di dragaggio):**

21. che, con riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio (codice EER 170506), dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
22. che i materiali dragati cessano la qualifica di rifiuto se soddisfano i criteri di cui all’**art.184 quater del D.Lgs. n.152/2006** ed in particolare se:
  22. a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;

22. b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
23. che, al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998.
24. che il rispetto dei criteri di cui al punto 22. venga attestato dalla ditta in oggetto tramite **dichiarazione di conformità**, da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento, ad ARPAE Rimini (ai fini della verifica del rispetto dei requisiti e delle procedure in esame) ed alla relativa ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
25. che i materiali di dragaggio, che cessano di essere rifiuti, durante la movimentazione siano accompagnati dalla comunicazione di cui al punto precedente e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n 286;

**Nella gestione dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:**

26. che gli accumuli dei lotti dei materiali prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui ai punti 12 - 18 - 24;

27. che l'altezza dei cumuli non dovrà superare i 5 metri;
28. che dovrà essere realizzata e mantenuta una fascia di rispetto, percorribile e libera da rifiuti, di almeno 4 metri dalla base della piantumazione perimetrale alla base dei cumuli;
29. che non potranno essere realizzate "rampe" sui cumuli di rifiuti o qualsivoglia sopraelevazione dei cumuli;
30. che dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
31. che i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti siano a norma ed in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
32. che i contenitori finalizzati alla messa in riserva dei rifiuti siano muniti di dispositivi/teli di copertura;
33. che dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
34. che, qualora i contenitori (con esclusione di quelli destinati a contenere rifiuti inerti) vengano lavati con acqua, questa dovrà essere recuperata integralmente e successivamente smaltita come rifiuto in conformità alla normativa vigente;
35. che i rifiuti identificati con i codici EER 010306, 010308, 100201, 190102, 170604, 200138 e 200201, prima di essere sottoposti a R12 cernita, dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:
  - i rifiuti sottoposti a cernita (R12) dovranno essere mantenuti separati per cod. EER;
  - i rifiuti ottenuti dalla cernita dovranno essere stoccati in aree separate e distinte munite di apposita cartellonistica nella quale viene indicato il cod. EER;
  - relativamente ai rifiuti identificabili con i cod. EER 20 01 38 e 20 02 01, date le loro caratteristiche organiche, dovrà essere garantita la non fermentazione e/o la produzione di sostanze odorogene;
36. che, al termine dell'operazione R12 cernita, i rifiuti mantengano lo stesso cod. EER in ingresso e siano avviati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero;
37. che l'operazione R12 quale raggruppamento è consentita esclusivamente per i rifiuti individuati ai corrispondenti allegati da C1 a C11;
38. che, al termine dell'operazione R12 quale raggruppamento prima di effettuare il recupero (R5), i rifiuti siano raggruppati in cumuli per matrici omogenee. La "baia" utilizzata per lo stoccaggio di detti rifiuti deve riportare la tipologia di EoW a cui sarà destinata. Sono ammessi al raggruppamento R12 solo i rifiuti che sono stati sottoposti alla classificazione analitica (omologa o singola analisi);
39. che i rifiuti identificati con i cod. EER 060503, 080202, 170506, 190902, 191304, 191306, 190802, 190814 potranno essere gestiti solo se hanno un residuo secco (a 105°C) tale da

- non produrre percolato e in ogni caso non inferiore al 40%. Detti rifiuti non dovranno avere caratteristiche odorigene né dare luogo a fenomeni di fermentazione e in ogni caso dovranno avere TOC inferiore al 3%. Inoltre, dovranno essere sottoposti a test di cessione (allegato 3 del D.M. 05.02.1998) al fine di garantire che l'eventuale loro dilavamento non generi trascinarsi di contaminanti;
40. che la ditta può gestire i rifiuti identificati con cod. EER 150203 ad esclusione degli stracci e indumenti protettivi;
  41. che la ditta può gestire i rifiuti identificati con cod. EER 100101 e 100103 che abbiano una concentrazione di PCDD < 0.1 ppb s.s. nonché PCB e PCT < 5 ppm s.s.;
  42. che i rifiuti identificati con codici EER 12 01 02 (polveri e particolato di metalli ferrosi), 12 01 03 (limatura e trucioli di limatura non ferrosi), 12 01 13 (rifiuti di saldatura), 12 01 21 (corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20), proprio per la loro natura metallica, potranno essere gestiti solo se sottoposti a verifica radiometrica secondo la procedura conforme alle norme UNI 10897 di più recente emanazione. Nel caso in cui la ditta effettui tali verifiche all'ingresso dell'impianto, le risultanze di tale attività dovranno essere riportate su apposito registro a disposizione degli organi di controllo. Dovranno essere presenti in ditta e aggiornate la "carta di controllo" e la "procedura di sorveglianza radiometrica" redatte da Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. n.230/95;
  43. che i rifiuti identificati con codici EER 17 05 04 o 17 09 04, e comunque tutti rifiuti che hanno quale componente prevalente terreno, dovranno essere caratterizzati, per tale frazione, ai sensi della tabella 1 allegato V parte quarta del D.Lgs n.152/06. Nel caso in cui tale caratterizzazione corrisponda alla colonna B questi potranno essere avviati a R12/R5 per la produzione di EoW da utilizzarsi solo ed esclusivamente in aree della medesima destinazione urbanistica, indipendentemente dalla percentuale di aggregato recuperato da tale rifiuto nella composizione dell'EoW;
  44. che la ditta dovrà prevedere delle aree dove mettere in riserva (R13) i rifiuti, separati per codice EER in ingresso e i rifiuti non caratterizzati dal produttore ma che sono identificati con codice EER che prevede il "codice a specchio" in attesa della caratterizzazione per poi avviarli alle attività di recupero. Detti cumuli non devono eccedere il quantitativo di 1.000 t e/o 600 m<sup>3</sup>;
  45. che i rifiuti urbani, seppur con codice a specchio, possono essere ritirati senza analisi di caratterizzazione purché conferiti esclusivamente dal gestore del Servizio Pubblico o da ditte da esso incaricate;
  46. che i rifiuti messi in riserva (R13) siano separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);

47. che i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
48. che il deposito dei rifiuti sia effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
49. che è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
50. che, nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
51. che i rifiuti urbani (definiti all'art.183 c.1. lett. b-ter del D.Lgs. n.152/2006, da ultimo modificato dal D.Lgs. n.116 del 03.09.2020) siano avviati esclusivamente al recupero;
52. che alla chiusura definitiva dell'impianto venga attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (datato 05.10.2020) e depositato agli atti;
53. di rammentare:
  - a. che, preso atto delle dichiarazioni della ditta circa l'esenzione dall'obbligo della registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) degli Eow prodotti, resta a carico della ditta stessa la corretta ed idonea conservazione della documentazione idonea a dimostrare la stessa esenzione;
  - b. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006;
  - c. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.Lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006):**

**54.** che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. mantenere accessibile ed in efficienza il pozzetto di campionamento/ispezione avente le seguenti caratteristiche di minima: una sezione di 60 cm x 60 cm, con un dislivello tra la condotta di entrata, posta in basso, dei reflui (provenienti dal sistema di trattamento) e la condotta di uscita di 20 cm;
- b. mantenere in efficienza i sistemi di gestione/sistemi automatici di controllo della portata in entrata alle vasche di decantazione in modo che sia assicurato il valore massimo di 35 l/s come da relazione tecnica allegata e da autorizzazioni vigenti (70 l/s suddivisi su due linee di drenaggio e decantazione) per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto di trattamento;
- c. lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. n.152/2006;
- d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;
- e. lo scarico deve essere accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art.101 del D.Lgs. n.152/06;
- f. le superfici scolanti (intendendo soprattutto gli spazi non occupati dal deposito di materiale) dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- g. dovranno essere eseguiti con adeguata periodicità, gli spurghi di tutte le vasche. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettagli sui rifiuti in base al D.Lgs. n.152/06 Parte Quarta; presso l'impianto dovrà essere tenuto un apposito registro, nel quale saranno annotate tutte le operazioni di manutenzione e pulizia, ivi compreso lo spurgo delle vasche, riguardanti l'impianto che origina lo scarico; tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza
- h. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica

e/o pregiudizio per l'ambiente;

- i. l'utilizzo dall'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da miscele bituminose (EER 170302) e dell'area di rifornimento carburante è subordinato al buono stato di conservazione delle piattaforme e al mantenimento in efficienza ed alla piena operatività degli impianti di trattamento di pertinenza;
- j. dovrà essere garantita la possibilità di campionamento dello scarico parziale derivante dall'area di rifornimento, dopo l'impianto di trattamento e delle acque in uscita dall'area di trattamento del conglomerato bituminoso;
- k. le superfici scolanti, intendendo specificatamente l'area di rifornimento, dovranno essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e di lavaggio; la pulizia delle superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
- l. nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali si deve eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi dell'art.269 c. 8 del D.Lgs. n.152/2006:**

55. che, ai fini del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dall'attività di carico, scarico, frantumazione, vagliatura, siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

IMPIANTO O ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio aggregati	Arrivo materia prima	Limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura. Camion provvisti di idonee coperture (telone). Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a < 30 km/h.
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale.
	Cumuli	Bagnatura del materiale nei cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva, vento superiore ai 3.3 m/s) possano generare emissioni diffuse.
	Carico Tramogge, mulino a martelli, nastri trasportatori e vaglio vibrante	Movimentazione del materiale ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale.

IMPIANTO O ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI
Generale	Movimentazione	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo. Non superare le altezze dei cumuli prescritte per ridurre al minimo l'emissione di polveri.
		Durante le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura.
		Tenuta di un registro con pagine numerate e vidimate dal responsabile degli impianti (o da ARPAE Area Est) dove verrà annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti e dei superamenti della soglia di velocità del vento e che permetta di dare un tempestivo avvio alle procedure di contenimento delle emissioni diffuse.

### ***Condizione di normalizzazione dei risultati.***

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

$E_m$  = concentrazione misurata

$E$  = concentrazione

$O_{2M}$  = tenore di ossigeno misurato

$O_2$  = tenore di ossigeno di riferimento

### ***Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.***

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

***Altre prescrizioni:***

- a. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione diffuse deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione ad ARPAE area EST, ai competenti SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it).
- b. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro.
- c. Si ritiene di prescrivere l'installazione di un idoneo sistema di segnalazione della velocità del vento, che si attivi nel caso venga superata la soglia dei 3.3 m/s e che permetta di dare un tempestivo avvio alle procedure di contenimento delle emissioni diffuse.

**ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:**

56. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
  - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
57. di rammentare che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;

58. di rammentare che sia mantenuta valida la certificazione antincendio;
59. di rammentare che si provveda all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
60. di rammentare che, qualora venga meno la registrazione della ditta ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure la Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa, deve essere data tempestiva comunicazione ad ARPAE, anche con riferimento all'applicazione del precedente punto 14 e della previste riduzioni concernenti la garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2.;
61. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'Autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
62. di trasmettere il presente atto ad ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso art.;
63. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
64. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
65. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
66. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
67. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**